



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La ricorrente, erede degli intestatari del buono n. 000.015 del valore di £ 5.000.000, riferisce di essersi recata in data 18.02.2017 presso l'intermediario insieme al fratello (coerede) e di aver riscosso il suddetto titolo per un importo di € 32.168,87.

Precisa che il buono, emesso il 18.11.1986, originariamente appartenente alla serie O, era stato *"timbrato P, e ritimbrato Q/P, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore"*. In particolare, sul retro del buono venivano apposti due timbri, uno P/O con l'indicazione degli interessi applicati ed uno sovrapposto Q/P con l'indicazione dei diversi tassi.

La ricorrente afferma che l'apposizione dei timbri ha *"certamente ingenerato confusione nell'utente il quale si è visto un Buono con tre tipologie di rendimento diversi tra loro"*; né - aggiunge - al momento della sottoscrizione venivano fornite informazioni adeguate circa il rendimento che sarebbe stato applicato al titolo al momento della liquidazione.

Pertanto, chiede che la resistente le riconosca per il periodo fino al 20° anno il rendimento originariamente stampato sul buono *"perché l'unico chiaramente leggibile e perché è il solo su cui il ricorrente poteva riporre il proprio legittimo affidamento"* (sul punto richiama la decisione n. 5030/2019 del Collegio di Bari); quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'importo fisso indicato nel titolo ossia *"più L. 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* (al riguardo, richiama diverse decisioni del Collegio di Bari).

Più precisamente, chiede che l'intermediario provveda a liquidare *"1) Nell'ipotesi di applicazione dei rendimenti previsti dalla tabella originaria (dal 1° al 30° anno) a titolo di differenza la somma di € 51.681,28. 2) Invece, nell'ipotesi di applicazione dei rendimenti"*



previsti dalla tabella originaria (dal 21° al 30° anno) a titolo di differenza la somma di € 34.163,74” e fa presente che gli importi sono stati calcolati “al netto della ritenuta fiscale in vigore per il periodo di riferimento”.

L'intermediario eccepisce anzitutto la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

Premesso che i buoni fruttiferi postali non rientrano nella dichiarazione di successione perché esenti da imposta, chiarisce che in presenza di cointestatori è prevista la facoltà di compiere operazioni *“anche separatamente”* soltanto per i buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 19/12/2000.

Diversamente, per i buoni emessi prima di tale data *“questa facoltà non è stata espressamente prevista e l'incasso è consentito, soltanto, se non vengono esperite esplicite opposizioni”*, in applicazione dell'art. 157 del DPR 156/1973 che obbliga chi riveste la qualità di erede *“a dimostrare tale qualità”*, nell'eventualità che vi siano più eredi. Secondo l'intermediario quindi la clausola *“pfr”* perderebbe la sua efficacia *ipso iure* in caso di decesso di uno dei cointestatori, essendo necessaria per la riscossione la quietanza sottoscritta da tutti gli eredi e copia della dichiarazione di successione.

Né, sostiene la resistente, potrebbe richiamarsi la disciplina in materia di libretti postali, nella parte in cui ne consente la rimborsabilità a vista in quanto meri titoli di legittimazione. Nel caso di specie, la ricorrente *“non produce nessuna tipologia di prova documentale qualificata che permetta la identificazione della sua qualità di erede”*.

Nel merito, la resistente chiarisce che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su un titolo “P” aggiornato con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%).

L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi, anche perché tale importo bimestrale *“andrebbe ricalcolato essendo mutato il tasso”*.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* del buono era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il



timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU. della Cassazione, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19; Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017; Trib. di Bergamo, sentenze n. 826/2019, 827/2019, 954/2019, 1393/2019 e 1396/2019; Tribunale di Mantova, sentenza del 29.5.2019), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Pertanto chiede il rigetto del ricorso in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*. In sede di repliche, la ricorrente contesta anzitutto quanto eccepito dall’intermediario in merito alla sua legittimazione attiva.

Precisa infatti di aver dimostrato la propria qualità di erede *“con documentazione certamente qualificata”*. Aggiunge inoltre che il buono *de quo* veniva da lei riscosso in data 18.02.2017 insieme con il fratello, *“a dimostrazione che gli stessi hanno eseguito tutti gli adempimenti burocratici, inclusa la denuncia di successione, necessari per permettere all’Intermediario di liquidare i Buoni”* e che il coerede rilasciava dichiarazione di consenso alla presentazione del ricorso.

Nel merito, la ricorrente ribadisce che nell’utilizzare il cartaceo della precedente serie “O”, poi ritimbrato “P” e successivamente diventato “Q/P”, l’intermediario non ha rispettato quanto previsto e stabilito dal D.M. del 13.06.1986, sovrapponendo due timbri sul retro *“in corrispondenza della griglia relativa al periodo 1° -20° anno senza depennare quello non più applicabile”* e non prevedendo nulla per il periodo dal 21° al 30° anno.

Più specificatamente, con riferimento ai primi 20 anni sostiene che l’apposizione dei due timbri *“ha certamente ingenerato confusione nell’utente”*; né – precisa - al momento della sottoscrizione gli investitori ricevevano informazioni adeguate sul rendimento. La ricorrente ritiene quindi che l’intermediario avrebbe dovuto liquidare il buono riconoscendo il rendimento originariamente stampato sul retro del titolo *“perché l’unico chiaramente leggibile e perché è il solo su cui il ricorrente poteva riporre il proprio legittimo affidamento”* (sul punto, richiama la decisione n. 5030/2019 del Collegio di Bari).

Relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, chiarisce che in mancanza dell’indicazione dei nuovi tassi per l’ultimo decennio, le condizioni stampate sul retro del buono per quel periodo non venivano sostituite dal timbro.



Quanto alla giurisprudenza richiamata dall'intermediario, precisa che la sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. si riferisce a buoni emessi prima del citato decreto, così come la pronuncia della Corte Costituzionale del 20.02.2020, e che molte delle decisioni di merito riportate dalla resistente, oltre a essere di primo grado, non sono confacenti al caso in esame. Richiama invece l'orientamento consolidato dell'Arbitro sul punto (*ex multis*, Collegio di Bari dec. n. 26465/19).

Insiste pertanto per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

Preliminarmente, in relazione all'eccepita irricevibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, il Collegio rileva che la ricorrente ha versato in atti le due dichiarazioni di successione relative ai cointestatari del buono ed ha dunque prodotto evidenza della propria qualità di erede, insieme al fratello. A tale proposito, il Collegio di Coordinamento, aderendo all'orientamento espresso dalle SS.UU. nella pronuncia n. 24657 del 28/11/2007, ha chiarito che: *"Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente"* (decisione n. 27252/2018); oltretutto, la cliente versa in atti la dichiarazione di consenso sottoscritta e avente la stessa data del reclamo (23.12.2019), con la quale il coerede dichiara di *"aderire alla procedura ABF da instaurare da parte (della ricorrente) nei confronti (dell'intermediario)"*. Peraltro, il buono oggetto di ricorso è stato *illo tempore* liquidato in presenza di entrambi gli eredi, come risulta dalle firme apposte sul retro del titolo in corrispondenza del timbro attestante il rimborso. Alla luce di tali rilievi il Collegio respinge l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire.

Nel merito la controversia attiene all'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso – tanto con riferimento agli interessi relativi agli anni dal 1° al 20°, quanto per quelli inerenti il terzo decennio – di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Dall'esame documentale risulta che la tabella stampata sul retro del buono in questione presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri di cui il primo (blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (rosso) riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento dei Collegi territoriali che depone nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q, indipendentemente dalla leggibilità dei timbri. Di conseguenza, il Collegio afferma la correttezza dell'operato dell'intermediario con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno, sicché nessun ulteriore rimborso può essere riconosciuto relativamente a tale periodo.

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio ritiene che in proposito debba essere accolta la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo; e ciò in linea con l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, merita di essere accolta la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS